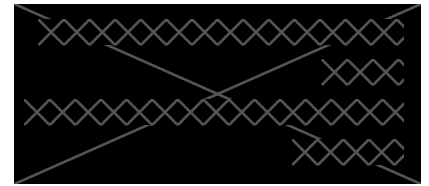


AULA 'A'



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Rel. Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso  proposto da:

, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

 presso lo studio dell'avvocato 

 rappresentata e difesa dall'avvocato 



- ricorrente -

2025

contro

47

, incorporante ,

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ,

presso lo studio dell'avvocato , che la
rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro



assicuratrice disponeva la citazione in giudizio della Compagnia

()
e all'esito del giudizio, in parziale accoglimento della originaria domanda: a) condannava la sola [] al pagamento della somma di € 769.415,00 a titolo di danni non patrimoniali e alla somma di € 228.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori; b) accoglieva la domanda di regresso formulata dall' [] nei confronti di []; respingeva la domanda di manleva formulata dalla società nei confronti della società assicurativa.

3. La Corte di appello di Venezia, respinti gli appelli riuniti di [] e di [], in accoglimento della richiesta di [] ha rideterminato la misura della somma dovuta a titolo di regresso in favore dell'Istituto nella misura aggiornata pari a € 767.343,74; ha condannato [] al pagamento delle spese di lite in favore di [] e [] alle spese di lite in favore di []; ha compensato nel resto.

4. Per quel che ancora in questa sede rileva, la Corte distrettuale, pronunciando sull'appello di [] concernente il mancato accoglimento della domanda di manleva, premesso che non era in discussione che nell'ambito del processo penale nel quale era stato imputato il legale rappresentante della società per lesioni colpose la compagnia assicuratrice era stata citata come responsabile civile e che in tale veste era stata parte in quel giudizio, e che nei confronti della stessa - non costituitasi nel giudizio penale- era stata emessa statuizione di condanna generica per il risarcimento del danno, ha ritenuto, alla luce della richiamata giurisprudenza penale, che tale statuizione non fosse suscettibile di passare in giudicato stante il radicale difetto della possibilità di relativa impugnazione; essa



pertanto non vincolava il giudice civile a ritenere comunque [REDACTED]
coperta da tale statuizione la domanda di manleva formu [REDACTED]

[REDACTED]. Tanto premesso, il giudice di appello, richiamati gli esiti del giudizio penale per truffa originato da denuncia – querela presentata dal sub agente della società assicuratrice per essergli stata carpita la dichiarazione di quietanza datata [REDACTED] settembre 2004, mentre l'effettiva sottoscrizione del documento di polizza era avvenuta solo il giorno [REDACTED] settembre 2004, ricordato che tale giudizio, svolto con le forme dell'abbreviato, si era concluso con sentenza dichiarativa della responsabilità penale di [REDACTED], legale rappresentante della società, ha evidenziato che le relative valutazioni in punto di data di sottoscrizione della polizza assicurativa erano state fatte proprie dal giudice di primo grado. Ha osservato il giudice di appello che tale ricostruzione non era stata incrinata dalle deduzioni svolte dalla società con l'atto di gravame e dopo avere espletato prova testimoniale ha convenuto che tale polizza, in quanto stipulata in epoca successiva all'infortunio e quindi in difetto di rischio futuro, non consentiva di coprire anche l'infortunio *de quo*.

5. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [REDACTED] sulla base di due motivi; [REDACTED] ha depositato controricorso; [REDACTED] è rimasto intimato; l'[REDACTED] ha depositato procura; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di tardività del ricorso per cassazione, notificato in data [REDACTED] agosto 2020 a fronte di sentenza di appello pubblicata il [REDACTED] giugno 2019. Invero, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei



mesi dalla pubblicazione della sentenza
all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58,
comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la
sua entrata in vigore e, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2009 (*ex plurimis*, Cass. n. 37750/2021); tra questi ultimi non rientra il
presente giudizio in ragione della data di deposito del ricorso di
primo grado avvenuto il 1° gennaio 2009. In relazione poi al
concreto computo del termine annuale di impugnazione,
ricordata la inapplicabilità alla tipologia di controversie quale
quella in esame della sospensione feriale dei termini processuali
(Cass. Sez. Un. n. 749/ 2007, Cass. n. 10452/ 2006, Cass. n.
820/2006), occorre considerare lo slittamento dei termini
processuali stabilito dalla disciplina emergenziale connessa
all'emergenza pandemica da Covid 19 (d.l. n. 18/2020 conv.
in legge n. 27/2024 e d.l. n. 23/2020 conv. in legge n.
40/2020)) che, in estrema sintesi, ha comportato un periodo di
sospensione di 64 giorni, di talché la scadenza del termine –
annuale - di impugnazione, coincidente con il 1° giugno 2020,
deve essere differita di ulteriori sessantaquattro giorni,
corrispondenti al complessivo periodo di sospensione dei
termini processuali; da tanto consegue che la notifica del ricorso
per cassazione, avvenuta il 1° agosto 2020, risulta senz'altro
tempestiva.

2. Tanto premesso i motivi di ricorso per cassazione possono
sintetizzarsi nei termini che seguono.

3. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce
ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. omessa e /o contraddittoria
applicazione degli artt. 84, 538, 539, 575, 600 e 651 c.p. p. in



punto di efficacia di giudicato della sentenza n. [REDACTED]
Tribunale penale di Treviso.

3.1. Rappresenta che il giudice penale aveva emesso un regolare decreto di citazione del responsabile civile ritenendo la polizza assicurativa sottoscritta da [REDACTED] pienamente efficace sul presupposto della validità della stipula della relativa convenzione; si duole quindi del mancato rilievo conferito al giudicato formatosi sul punto in sede penale, giudicato che si estendeva anche al responsabile civile per il solo fatto della sua citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.. Evidenzia che l'art. 539 c.p.p. stabilisce la possibilità di agire per il solo *quantum* dinanzi al giudice civile essendo ogni altro aspetto della pretesa civilistica coperto dalla statuizione del giudice penale; in questa prospettiva denuncia che l'eventuale esistenza di fatti ostativi attinenti all'esistenza ed efficacia della polizza assicurativa avrebbe dovuto essere dedotta nell'ambito del giudizio penale; conclude quindi che la mancata impugnazione della sentenza penale comportava la decadenza in sede civile della possibilità di far valere le eccezioni formulate connesse alla verifica della effettiva data di stipula della convenzione.

4. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. omessa e/o contraddittoria applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale sull'avvenuto perfezionamento del contratto di assicurazione nonché sull'interpretazione della polizza assicurativa del 9 settembre 2004 ; violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c. in relazione alla mancata assunzione dei mezzi istruttori ammessi e vizio di motivazione per insufficienza e contraddittorietà su fatto controverso e decisivo rappresentato dalla omessa assunzione



ro di
Dai
di

Da

Da

Da



valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegare dai danneggiati .

5.3. In base alle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, si impone la cassazione con rinvio della decisione per il riesame della fattispecie alla luce dei richiamati precedenti di legittimità.

6. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025

La Presidente

Dott.ssa Adriana Doronzo

